



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Cairoli, 85 - 70122 BARI
TEL. 080/5213404 - 5210843
FAX 080/5246145
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET : www.figcpuglia.it

Stagione Sportiva 2006/2007

Comunicato Ufficiale N° 04 del 20/07/2006

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. (Stralcio Comunicato Ufficiale n°3 del 13/07/2006)

Il Commissario Straordinario

- visti l'art. 12, comma 4 dello Statuto Federale e l'art. 5, comma 1 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, che disciplinano la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo del medesimo Settore;
- attesa l'opportunità di derogare alla durata biennale della suddetta nomina, in considerazione della gestione commissariale della Federazione;
- d'intesa con il Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

D E L I B E R A

di nominare fino al termine della stagione sportiva 2006/2007 i seguenti componenti del Consiglio Direttivo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica:

VICE PRESIDENTI

Salvatore COLONNA (F.I.G.C.)
Massimo GIACOMINI (F.I.G.C.)

COMPONENTI

Paolo ANSELMO (A.I.A.C.)
Roberto ARMENTI (F.I.G.C.)
Aldo BERTELLE (F.I.G.C.)
Fabio BRESCI (L.N.D.)
Stefano BONACCORSO (F.I.G.C.)
Giancarlo CAMOLESE (Settore Tecnico)
Alessandro CAVANNA (A.I.A.)
Ermanno CORTIS (L.P.S.C.)
Renato GIANNARELLI (F.I.G.C.)
Giorgio MOLON (F.I.G.C.)
Gianfranco SERIOLI (A.I.C.)
Gennaro TESTA (F.I.G.C.)

1.2. (Stralcio Comunicato Ufficiale n°4 del 13/07/2006)

Il Commissario Straordinario

- visti l'art. 12, comma 6 dello Statuto Federale e l'art. 10 del Regolamento del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, che disciplinano la nomina dei Presidenti dei Comitati Regionali del medesimo Settore;
- attesa l'opportunità di derogare alla durata biennale della suddetta nomina, in considerazione della gestione commissariale della Federazione;
- preso atto della proposta del Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e sentiti i Presidenti dei Comitati Regionali della L.N.D.;

DELIBERA

di nominare fino al termine della stagione sportiva 2006/2007 i seguenti Presidenti dei Comitati Regionali del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica:

1. C.R. ABRUZZO	Mario COMO
2. C.R. BASILICATA	Carlo MAGLIA
3. C.R. CALABRIA	Piero LO GUZZO
4. C.R. CAMPANIA	Salvatore AMATRUDO
5. C.R. EMILIA ROMAGNA	Umberto MOLINARI
6. C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	Maurizio ZORBA
7. C.R. LAZIO	Giuseppe CARIDI
8. C.R. LIGURIA	Massimo BLONDETT
9. C.R. LOMBARDIA	Valter COTTINI
10. C.R. MARCHE	Marco BERNACCHIA
11. C.R. MOLISE	Sergio ZITA
12. C.R. PIEMONTE	Giorgio BERGESIO
13. C.R. PUGLIA	Manlio INCARDONA
14. C.R. SARDEGNA	Andrea DELPIN
15. C.R. SICILIA	Aldo VIOLATO
16. C.R. TOSCANA	Paolo MANGINI
17. C.R. UMBRIA	Claudio TOMASSUCCI
18. C.R. VENETO	Giuseppe RUZZA

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1. (Stralcio Comunicato Ufficiale n°2 del 01/07/2006)

Si rendono noti di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2006/2007

- dal 13 agosto 2006 ore 16.00
- dal 24 settembre 2006 ore 15.30
- dal 29 ottobre 2006 ore 14.30
- dal 4 febbraio 2007 ore 15.00
- dal 25 marzo 2007 ore 16.00
- dall' 6 maggio 2007 ore 16.30

2.2. (Stralcio Comunicato Ufficiale n°3 del 01/07/2006)

Si comunica che il Consiglio di Presidenza della L.N.D. ha deliberato il Regolamento della Coppa Italia relativo alla Stagione Sportiva 2006 – 2007, di seguito specificato:

La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2006/2007 la XLII^a Edizione della Coppa Italia Dilettanti riservata alle Società partecipanti ai seguenti Campionati:

- *Campionato Nazionale Serie D*
- *Campionati di Eccellenza e Promozione*

La manifestazione sarà organizzata secondo il presente regolamento.

ART. 1

PARTECIPAZIONE DELLE SQUADRE

Alla competizione sono iscritte d'ufficio tutte le squadre componenti l'organico dei suddetti campionati, fatta salva la facoltà data ai Comitati Regionali di organizzare nel proprio ambito, la Coppa Italia differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e Promozione

ART.2

FORMULA

La competizione per la stagione sportiva 2006/2007, si svolgerà secondo la seguente formula:

a) Società Campionato Nazionale Serie D

Tutti i turni della manifestazione verranno organizzati dal Comitato Interregionale secondo la formula dallo stesso stabilito.

b) Società di Eccellenza e Società di Promozione

La prima fase della manifestazione sarà organizzata dai singoli Comitati Regionali secondo la formula ritenuta più opportuna dai Comitati stessi.

Questi ultimi dovranno segnalare, improrogabilmente entro e non oltre il 28 febbraio 2007 alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti la Società qualificata alla fase nazionale .

Alle due finaliste delle fasi regionali verranno riconosciuti i seguenti premi:

- trofeo Campione Regionale Coppa Italia, (alla prima classificata), e trofeo (alla seconda classificata)
- n. 25 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre

ART. 3**PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI**

Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima.

Le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati Regionali, dovranno necessariamente essere Società del Campionato di Eccellenza.

Si precisa peraltro che per l'Attività di Coppa Italia è data facoltà di applicare le stesse norme d'impiego di "calciatori giovani" stabilite dalla L.N.D. e dai rispettivi Comitati Regionali e del Comitato Interregionale, per le gare di Campionato.

Nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si svolgono in ambito nazionale, le Società hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce d'età:

1 nato dall'1.1.1987 in poi

1 nato dall'1.1.1988 in poi.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

ART. 4**SOSTITUZIONE CALCIATORI**

Nel corso delle gare di Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di tre calciatori secondo quanto previsto dall'art. 74, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G C..

ART. 5**SVOLGIMENTO FASE NAZIONALE**

La fase nazionale si svolgerà secondo la seguente formula:

Le 19 squadre qualificate al termine delle singole fasi regionali verranno suddivise in otto raggruppamenti così stabiliti:

- tre formati da tre squadre che si incontreranno in gare di sola andata;
- cinque formati da due squadre che si incontreranno in gare di andata e ritorno.

Le rispettive composizioni saranno stabilite in base a criteri di prossimità geografica, tenuto conto anche della facilità di collegamento fra le sedi in cui si svolgono gli incontri.

Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno ai quarti di finale: alle successive fasi di semifinale e finale verranno ammesse le squadre che avranno superato il turno immediatamente precedente.

Per i quarti e le semifinali è previsto lo svolgimento di gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta; gli abbinamenti saranno sempre stabiliti in base alla prossimità geografica fra le sedi delle società interessate, tenuto conto della facilità di collegamento.

Nella gara unica di Finale (**che si disputerà a Roma**), in caso di parità di punteggio per determinare la squadra vincente si darà luogo alla effettuazione dei tempi supplementari con eventuali calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle Regole di Gioco.

Per quel che concerne l'ordine di svolgimento delle gare della prima fase, si procederà ad apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.; per i turni successivi viene fin d'ora stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa. Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D..

Si ritiene altresì opportuno rammentare che la squadra di Eccellenza Regionale vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2006/2007 - Fase Nazionale -, **acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2007/2008.**

Qualora la squadra vincitrice la Coppa Italia avesse già acquisito il diritto alla partecipazione al Campionato di categoria superiore, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2007/2008 sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia.

Nella ipotesi in cui entrambe le finaliste avessero già acquisito tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2007/2008 sarà riservata alla vincente di apposito spareggio fra le società che si saranno qualificate per le semifinali della Fase Nazionale di Coppa Italia Dilettanti 2006/2007. Le modalità di svolgimento di tale incontro saranno successivamente fissate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto di ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto se la Società di Eccellenza interessata, al termine della stagione sportiva, viene retrocessa nel Campionato di Promozione.

ART. 6

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA

L'organizzazione della manifestazione è demandata al Comitato Interregionale per la fase Interregionale, a ciascun Comitato Regionale per le fasi regionali, alla segreteria della Lega Nazionale Dilettanti per la Fase Nazionale della competizione.

La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari del Comitato Interregionale, per le gare relative alla Società dell'Interregionale, mentre per le gare relative alle Società di Eccellenza e Promozione, relative alle fasi regionali, la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari dei relativi Comitati Regionali.

ART. 7

DISCIPLINA SPORTIVA DELLA FASE NAZIONALE

Per la fase Nazionale, invece, relativa alle gare delle Società di Eccellenza, la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari della Lega Nazionale Dilettanti.

In relazione a quanto precede, considerato che la manifestazione in questa fase assume fisionomia e carattere sostanzialmente diversi (trattasi infatti di attività comunque svolta in ambito nazionale), ai fini della disciplina sportiva si applicano le norme di carattere generale del Codice di Giustizia Sportiva e non quelle previste per le attività che si svolgono in ambito regionale di cui agli articoli 40, 41 e 42 del medesimo Codice.

Poiché peraltro si tratta di competizione a rapido svolgimento saranno altresì osservate le seguenti procedure particolari:

- a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, sono inappellabili;
- b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Commissione Disciplinare della L.N.D.;
- c) le tasse reclamo sono fissate in Euro 100,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in Euro 170,00 per quelli proposti alla Commissione Disciplinare;

d) **gli eventuali reclami anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte alle gare, devono essere preannunciati telegraficamente al Giudice Sportivo entro le ore 13.00 del giorno successivo alla gara e le relative motivazioni debbono essere inviate al predetto Organo, per raccomandata e separatamente a mezzo telefax, entro lo stesso termine.** Limitatamente alla gara di finale valida per l'aggiudicazione della Coppa Italia Dilettanti, gli eventuali reclami dovranno essere preannunciati per iscritto all'arbitro entro mezz'ora dal termine delle singole gare e le motivazioni consegnate al Giudice Sportivo entro un'ora dal termine delle gare stesse.

ART. 8

CAMPI E ORARI

Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti all'inizio della stagione dalla L.N.D., salvo variazioni stabilite dalla Segreteria della Lega stessa.

ART. 9

ARBITRI

Gli arbitri, designati direttamente dalla C.A.N.D, saranno di regione diversa da quella delle squadre in gara; per le gare delle fasi regionali gli arbitri saranno designati dai C.R.A. e quindi dovranno provenire dalla stessa regione delle Società.

Per tutte le gare saranno designati assistenti arbitrali ufficiali.

ART. 10

NORME DI SVOLGIMENTO –GRADUATORIE

a) Triangolari

- La squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio a cura della Segreteria della L.N.D., così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine:

- a) *dei punti ottenuti negli incontri disputati;*
- b) *della migliore differenza reti;*
- c) *del maggiore numero di reti segnate;*

Persistendo ulteriore parità o nell'ipotesi di completa parità fra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.

b) Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l'arbitro procederà a fare eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

ART. 11**RINUNCIA A GARE**

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 - 3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di minimo 2000,00 Euro. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare a che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l'art. 12 del C.G.S..

ART. 12**EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI**

Le sanzioni dell'ammonizione inflitte dagli Organi Disciplinari della L.N.D. in relazione alle gare della fase nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase gestita dai Comitati Regionali.

Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residue dalla fase precedente quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 17, commi 3 e 6, del C.G.S..

ART. 13**APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D.

2.3. (Stralcio Comunicato Ufficiale n°3 del 01/07/2006)

Si comunica che la L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2006/2007, gli importi relativi ai sottoelencati stampati:

- TESSERA RICONOSCIMENTO CALCIATORI	Euro 2,60;
- TESSERA IMPERSONALE	Euro 4,00;
- TESSERA ADDETTO ALL'ARBITRO	Euro 3,50.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

3.1.1. LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA', ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2006/2007

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2006/2007.

"Il consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 19/05/2006, in ottemperanza alle disposizioni emanate dalla L.N.D. le quali prevedono che a partire dalla stagione sportiva 2006/2007 i limiti di età scatteranno automaticamente con lo scarto di una annualità rispetto alla precedente stagione sportiva e allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità"

ha deliberato:

alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1° - 2° categoria, Campionato Provinciale di 3° categoria, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale), Coppa Puglia, Play-Off e Play-Out possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2006/2007 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

NELLE GARE DELL'ATTIVITA' UFFICIALE STAGIONE SPORTIVA 2006/2007, LE SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, 1°- 2° CATEGORIA, CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3° CATEGORIA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) COPPA PUGLIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT HANNO L'OBBLIGO DI IMPIEGARE, SIN DALL'INIZIO E PER L'INTERA DURATA DELLE GARE STESSE E, QUINDI, ANCHE NEI CASI DI SOSTITUZIONI SUCCESSIVE, ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1987 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1988 IN POI.

RESTA INTESO CHE, IN RELAZIONE A QUANTO PRECEDE, DEBBONO ECCELTUARSI I CASI DI ESPULSIONE DAL CAMPO E, QUALORA SIANO GIA' STATE EFFETTUATE TUTTE LE SOSTITUZIONI CONSENTITE, ANCHE I CASI DI INFORTUNI DEI SUCCITATI CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1987 E 1° GENNAIO 1988.

SÌ PRECISA CHE L'INOSSERVANZA DELLE SUCCITATE DISPOSIZIONI, DA PARTE DELLE SOCIETA' INTERESSATE SARA' PUNITA CON LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA PREVISTA DALL'ART. 12 - COMMA 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

I SIGNORI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI SONO PREGATI DI RIPORTARE QUANTO INNANZI SUI PROPRI COMUNICATI UFFICIALI.

3.1.1 Disputa gare in notturna – Stagione Sportiva 2006 – 2007

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia L.N.D. nell'intento di venire incontro alle numerose richieste pervenute dalle Società, nella riunione del 14 luglio 2006, all'unanimità, ha deliberato di autorizzare tutte le Società, il cui impianto di illuminazione al terreno di gioco risulti omologato dal C.R. Puglia L.N.D., ad organizzare sul proprio campo la disputa di gare interne in notturna.

La Società interessata dovrà far pervenire entro CINQUE giorni precedenti la gara la richiesta per iscritto o a mezzo fax, corredata dalla adesione del Presidente o Legale Rappresentante della Società avversaria.

Le richieste di disputa di gare in notturna prive del necessario consenso della squadra ospitante saranno rigettate.

3.1.2 INDENNIZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato nella riunione del 14 luglio 2006 ha stabilito i seguenti indennizzi per mancato incasso a seguito di rinuncia:

ECCELLENZA	€	500,00
PROMOZIONE	€	250,00
PRIMA CATEGORIA	€	200,00
SECONDA CATEGORIA	€	150,00
TERZA CATEGORIA	€	100,00
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO FEMMINILE	€	100,00
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE	€	100,00
JUNIORES (Regionale e Provinciale)	€	70,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE	€	70,00

3.1.3 ISTITUZIONE FONDO RECUPERO GARE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 14 luglio 2006 ha deliberato di istituire, anche per la corrente stagione sportiva, il "Fondo Recupero gare". Tale Fondo ha lo scopo di intervenire e rimborsare le Società ospitate in occasione di recupero di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo entro il primo tempo regolamentare. Il Fondo è costituito dal contributo di **€ 30,00** (trenta) delle Società dipendenti dal Comitato Reg. Puglia.

Detto importo sarà addebitato sul conto contabile di ogni Società a cura dell'Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale.

Pertanto, al verificarsi di tale evento alla Società ospitata sarà corrisposta, direttamente dalla Segreteria del Comitato, la somma di **€ 1,00** (uno) per ogni chilometro percorso, quale rimborso spese di viaggio.

3.1.4 GARE AMICHEVOLI

Le Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia Lega Nazionale Dilettanti, che intendono disputare gare amichevoli devono richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale, che provvederà a disporre la designazione dell'Arbitro, ed eventualmente dei Guardalinee Ufficiali, tramite il Comitato Regionale Arbitri.

L'autorizzazione alla disputa delle gare amichevoli dovrà essere richiesta dalle società, per iscritto e con relativa tassa, almeno cinque giorni prima della data di effettuazione della gara stessa. Tanto per consentire al CRA la designazione dell'Arbitro, con la necessaria tempestività.

Si riporta, qui di seguito, l'importo delle tasse da versare per le gare amichevoli con:

Società Lega Professionisti (Serie A e B)	€	100,00
Società di Lega Nazionale Serie C	€	80,00
Società Interregionale - Eccellenza	€	55,00
- Società Dilettanti di Promozione	€	40,00
- Società Dilettanti di Prima Categoria	€	30,00
- Società Dilettanti di Seconda Categoria	€	20,00
- Società Dilettanti di Terza Categoria	€	15,00

Nel caso siano impegnate Società di categorie diverse, la tassa gara amichevole da corrispondere è quella della categoria superiore.

Le Società di Terza Categoria potranno chiedere l'autorizzazione per la disputa delle gare amichevoli direttamente ai Comitati Provinciali di appartenenza, nel rispetto del suddetto termine (5 gg. prima).

Le relative spese arbitrali sono a carico della Società richiedente.

Si raccomandano vivamente le Società di chiedere preventivamente a questo Comitato Regionale o al Comitato Provinciale interessato la relativa autorizzazione, pena il deferimento agli Organi Disciplinari competenti.

3.1.5 TASSE APPROVAZIONE TORNEI

A) FEDERALI

I Regolamenti dei Tornei Federali organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia vengono approvati:

- dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere Regionale fra Società appartenenti esclusivamente alla Lega Nazionale Dilettanti;
- dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere nazionale fra Società aderenti a Comitati diversi della Lega Nazionale Dilettanti, ciascuna di esse autorizzata dal rispettivo Comitato;
- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere internazionale;
- dal Presidente Federale, se partecipano Società di altre Leghe, (le relative richieste devono pervenire per il tramite della Lega).

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei a carattere nazionale ed internazionale devono essere avanzate dalle Società organizzatrici almeno 30 gg. prima dell'inizio previsto per i Tornei medesimi. Per gli altri Tornei le richieste di approvazione devono essere avanzate almeno 20 gg. prima.

L'approvazione dei regolamenti dei Tornei Federali verrà riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Puglia e dei competenti Comitati Provinciali.

B) RICREATIVI

I Regolamenti dei Tornei Ricreativi, organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia vengono approvati:

- dal Comitato Regionale Puglia se sono a carattere Regionale;
- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere nazionale o internazionale.

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei ricreativi a carattere nazionale ed internazionale debbono essere avanzati dalle Società organizzatrici almeno 30 gg. prima dell'inizio previsto per i Tornei medesimi, per gli altri Tornei le richieste di approvazione debbono essere avanzate almeno 20 gg. prima. L'approvazione dei Regolamenti dei Tornei Ricreativi deve essere riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Puglia e dei Competenti Comitati Provinciali.

Si ritiene utile ricordare che i calciatori devono essere in possesso del relativo nulla osta rilasciato dalle rispettive Società.

Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le Società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipino a Tornei non autorizzati.

Si ricorda, altresì che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi federali non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento.

All'atto della presentazione del Regolamento, che dovrà pervenire almeno quindici giorni prima dell'inizio del Torneo, dovranno essere versati dalle Società organizzatrici i depositi e le tasse di seguito riportate:

PER IL CALCIO A UNDICI

- Tassa Approvazione	€	55,00
- Tassa Affiliazione <per Società)	€	10,00
- Tassa Gare (per Società)	€	25,00
- Deposito cauzionale (per Società)	€	55,00
- Deposito spese arbitrali		a seconda del numero delle gare
- Cartellino	€	6,00

PER IL CALCIO A CINQUE

- Tassa Approvazione Regolamento	€	55,00
- Tassa Affiliazione (per Società)	€	10,00
- Tassa Gare (per Società)	€	25,00
- Deposito cauzionale (per Società)	€	55,00
- Deposito spese arbitrali		a seconda del numero delle gare
- Cartellino	€	6,00

3.1.6 DIRITTO PRELIEVO COATTIVO

In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 26 punto 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia, nella riunione del 14 luglio 2006, ha fissato nella misura del 5% le spese per incasso coattivo a carico delle Società inadempienti.

3.1.7 TASSA OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE O ENTI PRIVATI

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 14 luglio 2006, ha deliberato di fissare in Euro 200,00 (duecento) l'importo che l'Ente Pubblico o Privato dovrà versare al Comitato per l'omologazione del proprio impianto sportivo.

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 20/07/2006.

**IL PRESIDENTE
Vito Tisci**